Proposta di Regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

(94/C 162/06)

COM(94) 175 def. — 94/0125(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 maggio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica per le Comunità europee, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che è opportuno estendere al Fondo europeo per gli investimenti l'applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio [1], che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, per garantire che i membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti ed il personale del Fondo, considerati i loro compiti, le loro responsabilità, la loro situazione particolare, possano usufruire degli stessi privilegi e delle stesse immunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene aggiunto al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 il seguente articolo:

«*Articolo 4b*

I privilegi e le immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma e articolo 14 del protocollo si applicano, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

— ai membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti,

— al personale del Fondo europeo per gli investimenti,

— ai beneficiari di pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versate dal Fondo europeo per gli investimenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU n. L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3607/93 del 13. 11. 1993 (GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 11).